

Oggetto: Art. 194, comma 1 – lettera a) –, del TUEL – Riconoscimento legittimità e finanziamento debiti fuori bilancio – Liquidazione spese legali in favore della società Rinascita Immobiliare S.r.l., giusta sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n. 1848/08/14, pronunciata il 26/11/2013 e depositata il 29/04/2014.

Premesso che l'Ufficio Tributi dell'Ente ha emesso e notificato alla società Salid S.p.a. le seguenti ingiunzioni di pagamento:

- n. 10/2013 (prot.n. 19521 del 06/03/2013), relativa all'ICI per l'anno 2005;
- n. 11/2013 (prot.n. 19520 del 06/03/2013), relativa all'ICI per l'anno 2006;
- n. 12/2013 (prot.n. 19513 del 06/03/2013), relativa all'ICI per l'anno 2007;
- n. 13/2013 (prot.n. 19516 del 06/03/2013), relativa all'ICI per l'anno 2008;

Che il contribuente ha proposto ricorso avverso le suddette ingiunzioni di pagamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno che, con sentenza n. 1848/08/14, pronunciata il 26/11/2013 e depositata il 29/04/2014 ha accolto i ricorsi riuniti e condannato il Comune di Battipaglia al pagamento delle spese liquidate complessivamente in € 1.000,00;

Dato atto che la denominazione della società ricorrente è, attualmente, Rinascita Immobiliare S.r.l., come si rileva dalla visura camerale conservata agli atti di ufficio;

Preso atto che, il legale rappresentante del ricorrente, con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 21/11/2017 al n. 82222, ha notificato al Comune di Battipaglia copia autentica della predetta sentenza n. 1848/08/14;

Ritenuto dover riconoscere alla società Rinascita Immobiliare S.r.l. le spese legali liquidate con la citata sentenza n. 1848/08/14 emessa dalla C.T.P. di Salerno;

Constatato che il suddetto debito fuori bilancio rientra nella fattispecie riconducibile alla lettera a) dell'art. 194, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto dover procedere al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio in parola;

Evidenziato che, ai sensi del principio contabile n. 2 – punto 101 –, nella versione redatta dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti locali in data 12/03/2008, *“nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso”*;

Evidenziato, altresì, che ai sensi del principio contabile n. 2 – punto 96 –, nella versione redatta dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti locali in data 12/03/2008, il riconoscimento delle legittimità dei debiti fuori bilancio sulla base dell'art. 194 del TUEL è atto dovuto e vincolato per l'Ente;

Dato atto che la spesa per il finanziamento del debito fuori in bilancio in parola trova copertura capitolo di PEG 599/5 ad oggetto “Debiti fuori bilancio – Art. 194 lettera a) del TUEL” – (codice 0103110);

Visto l'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Tutto ciò premesso

SI PROPONE

1. Di prendere atto che, con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 21/11/2017 al n. 82222, è stata notificata al Comune di Battipaglia copia autentica della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n. n. 1848/08/14, pronunciata il 26/11/2013 e depositata il 29/04/2014;
2. Di dare atto che il debito fuori bilancio di cui alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n. 1848/08/14, è riconducibile alla lettera a) dell'art. 194 del TUEL, ed ammonta a complessivi € 1.000,00;
3. Di provvedere al finanziamento del debito fuori bilancio di cui in premessa;
4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.000,00 trova copertura finanziaria all'intervento 1.01.03.08 – capitolo di PEG 599/5 ad oggetto "Debiti fuori bilancio – Art. 194 lettera a) del TUEL" – del Bilancio 2017;
5. Di incaricare il Dirigente del Settore Avvocatura, a cui è stato assegnato in sede di approvazione del PEG il capitolo 599/5, di procedere all'adozione della determinazione conseguenziale di impegno e liquidazione della spesa in parola;
6. Di trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti - Segreteria della Sezione Giurisdizione per la Regione Campania -, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002;
7. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 49 TUEL 267/2000:

Il Dirigente del Settore Tributi ed Attività Produttive ha reso il parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

(data) 28/11/2017

(Firma)  Giuliano Caso

Il Dirigente del Settore Economico-Finanziario e Partecipate ha reso il parere di regolarità contabile favorevole, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

(data) 06/12/17

Imp. 1064/A - Cap. 599/5 -

(Firma)  Giuseppe Ragone

IL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Avv. GIOVANNI RAGO
Via Cassese, 12
84122 SALERNO
Tel. - Fax 089238822



REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI BATTIPAGLIA
PROTOCOLLO GENERALE
21 NOV. 2017
N° 82999
Cat. Clas.

SEZIONE
N° 8
REG.GENERALE
N° 3433/13 (riunificato) 4

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SALERNO

SEZIONE 8

UDIENZA DEL
26/11/2013 ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA
N°
1848

- LEPRE DR MARIO Presidente
- RIPPA FRANCESCO Relatore
- ALBINI ANNA Giudice
-
-
-
-
-

PRONUNCIATA IL:
26.11.2013

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL
29.04.2014

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3433/13 depositato il 14/06/2013
- avverso INGIUNZIONE PAG n° 10713 -19521 I.C.I. 2005 contro: COMUNE DI BATTIPAGLIA

Il Segretario
R. Badarac

proposto dal ricorrente:
SALID SPA
VIA MICHELANGELO 24 80040 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO NA


difeso da:
MANGIA DR.UGO LUSI DR.ANGELA
P.ZZA BOVIO 14 80100 NAPOLI NA

- sul ricorso n. 3434/13 depositato il 14/06/2013
- avverso INGIUNZ.PAGAM n° 12/2013 I.C.I. 2007 contro: COMUNE DI BATTIPAGLIA

proposto dal ricorrente:
SALID SPA
VIA MICHELANGELO 24 80040 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO NA

difeso da:
DR.MANGIA UGO DR.LUSI ANGELA
PIAZZA BOVIO N.14 80100 NAPOLI NA

COPIA AUTENTICA
DELL'ORIGINALE
(Art. 38 D.Lgs. 346/92)





(segue)

- sul ricorso n. 3436/13
depositato il 14/06/2013

- avverso INGIUNZIONE PAG n° 11/13 -19520 I.C.I. 2006
contro: COMUNE DI BATTIPAGLIA

proposto dal ricorrente:

SALID SPA

VIA MICHELANGELO 24 80040 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO NA

difeso da:

MANGIA DR.UGO LUSI DR.ANGELA

P.ZZA BOVIO 14 80100 NAPOLI NA

- sul ricorso n. 3438/13
depositato il 14/06/2013

- avverso INGIUNZ.PAGAM n° 13/2013 I.C.I. 2008
contro: COMUNE DI BATTIPAGLIA

proposto dal ricorrente:

SALID SPA

VIA MICHELANGELO 24 80040 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO NA

difeso da:

DOTT.RI MANGIA UGO LUSI ANGELA

PIAZZA BOVIO N.14 80100 NAPOLI NA

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 3433/13 (riuniti)

UDIENZA DEL

26/11/2013

01

La società S.A.L.I.D. spa con sede legale in San Sebastiano al Vesuvio (Na) Via Michelangelo n.24 Cf 00170070650 in persona del legale rappresentante Sig. Giuseppe Iacente Cf CNT GPP 41L09 F839J difesa dai dottori Ugo Mangia e Angela Lusi , con separati ricorsi RGR 3433/13, RGR 3434/13, RGR 3436/13, RGR 3438/13 contro il Comune di Battipaglia (Sa) impugna le ingiunzioni di pagamento n. 10/2013 (ici anno 2005), n.12/2013 (ici anno 2007), n.11/2013 (ici anno 2006), n.13/2013 (ici 2008). La società ricorrente contesta l'illegittimità delle ingiunzioni di pagamento per violazione del principio del "ne bis in idem". In particolare rileva che gli atti impugnati scaturiscono da nuovi avvisi di accertamento che si aggiungono ad altri per lo stesso immobile e per le stesse annualità per i quali pende giudizio in Commissione Tributaria Regionale. La ricorrente contesta inoltre l'illegittimità delle ingiunzioni di pagamento quale strumento di riscossione utilizzato dal Comune accertatore anzichè quello consentito del ruolo esattoriale. Chiede l'annullamento degli atti impugnati

Si costituisce in giudizio il Comune che con proprie controdeduzioni si oppone ad ogni avversaria eccezione. In particolare rileva l'inammissibilità dei ricorsi, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs n.546/92 nelle parti in cui non impugna l'atto per vizi propri, il Comune rileva, altresì, che nessuna duplicazione di imposta può essere lamentata in quanto gli avvisi di accertamento dai quali promanano gli atti impugnati, scaturiscono dalle decisioni dei giudici di primo grado relativo al contenzioso avverso i precedenti avvisi di accertamento.

Questa commissione nel formulare un unico giudizio in considerazione del fatto che i suddetti ricorsi sono stati riuniti ha deciso in data odierna quanto segue:

L'ufficio ha di fatto per lo stesso bene immobile soggetto a tassazione ici e per le stesse annualità, (anni 2005,2006,2007 e 2008) , emesso due distinti avvisi di rettifica per ogni anno li dove diversamente la pretesa tributaria doveva trovare il proprio fondamento sulla esistenza di un solo atto accertativo . Gli atti impugnati scaturiscono da un secondo avviso di rettifica che non annulla quello precedente e per il quale pende giudizio in Commissione Tributaria Regionale a seguito di appello formulato dallo stesso Ufficio. Non risulta pertanto dimostrata l'inesistenza della duplicazione dell'imposta. Per tale motivo il ricorso è fondato e va accolto.

Relativamente alla eccezione di inammissibilità dei ricorsi occorre osservare che il vizio proprio dell'atto opposto è, ad avviso di questa Commissione, insito nella circostanza che esso non riproduce il vero rapporto tributario sottostante contenuto nell'avviso di rettifica opposto e pendente presso la Commissione Tributaria Regionale.

Viceversa infondata appare l'eccezione della ricorrente relativa all'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento quale strumento di riscossione utilizzato dal Comune in quanto, l'articolo 36 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto che la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata - nel caso in cui la riscossione coattiva sia svolta in proprio dall'ente locale o sia affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 - con la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto n. 639 del


1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del citato D.P.R. n. 602 del 1973, "in quanto compatibili".

PQM

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti condanna l'Ufficio al pagamento delle spese liquidate complessivamente in € 1.000 (mille)

SALERNO 26 NOVEMBRE 2013

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI SALERNO
Sez. 8
Sentenza spedita in forma esecutiva
al Sig. MASGIA U30
Salerno, il 15-11-2013
Comandiamo a tutti gli uffici giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darsi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Giuseppe Pectore



COPIA AUTENTICA
DELL'ORIGINALE

(Art. 31 D.Lgs. 54/1992)

L'anno 2017, il giorno _____ ad istanza come in atti, io sottoscritto ufficiale Giudiziario in servizio presso la Corte di Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell'antescritta sentenza della Commissione Tributaria Provincia di Salerno a.

Comune di Battipaglia, in persona del legale rappresentate pro tempore, Piazza Aldo Moro 84091 – BATTIPAGLIA (SA)

COPIA

L'anno 2017, il giorno _____ ad istanza come in atti, io sottoscritto ufficiale Giudiziario in servizio presso la Corte di Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell'antescritta sentenza della Commissione Tributaria Provincia di Salerno a.

Comune di Battipaglia, in persona del legale rappresentate pro tempore, Piazza Aldo Moro 84091 – BATTIPAGLIA (SA)

Proppio Francesco
UFFICIALE GIUDIZIARIO IN SERVIZIO PRESSO LA CORTA DI APPELLO DI SALERNO

Battipaglia 27-11-17

CORTE DI APPELLO DI SALERNO
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Antonio Chino

17906

17 6 NOV. 2017

COMUNE DI BATTIPAGLIA
(Provincia di Salerno)
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 48 DEL 07.12.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 7 del mese di Dicembre, presso lo studio del Presidente, dott.ssa Paola Giardino, in Telese Terme alla Via Roma 50, alle ore 12,30 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con delibera C.C. n.82 del 26.10.2016 nelle persone di:

dott.ssa Paola Giardino	Presidente
dott.ssa Adele Aliperta	Componente
dott. Giuseppe Tagliatela	Componente

per discutere sul seguente ordine del giorno:

- Parere sul "Riconoscimento debiti fuori bilancio Rinascita Immobiliare srl, giusta richiesta del 04.12.17 a mezzo pec,
- Parere sulla "Terza variazione di bilancio di previsione 2017/2019 Ratifica", giusta richiesta del 04.12.2017 a mezzo pec,
- Varie ed eventuali

Risulta presente l'intero Collegio; il Presidente dichiara, quindi, aperta la seduta.

Il Collegio, avendo provveduto in data odierna al ritiro della documentazione cartacea depositata presso la segreteria del Settore Finanziario, recepisce la posta e procede in questa sede all'esame della stessa e alla predisposizione dei pareri di cui all'ordine del giorno.


Ciò premesso, il Collegio passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, predisponendo il relativo parere (all. 1).

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Collegio, tenuto conto che la G.C. ha deliberato sulla variazione di bilancio, come da schede contabili, per un totale di € 598.157,00 per l'anno 2017 e per € 33.000,00 per l'anno 2018, rileva che, con nota prot. 85463 del 30.11.2017, il Settore Economico Finanziario e Partecipate ha reso chiarimenti utili circa l'aumento dei capitoli di spesa 1958, 418/1, 418/2 e 1130/0 (quest'ultimo segnalato dal Collegio solo in quanto non presente nella proposta di delibera).

Tuttavia, nel sottolineare che la nota di cui sopra si sostituisce alla proposta di delibera per l'impinguamento dei capitoli 1730/0 Energia elettrica per € 270.000,00 e capitolo 211/0 Spese ufficio legale per € 10.000,00 (non presenti nella proposta di delibera e di cui non si riscontra richiesta), si rileva che nella stessa nota nulla viene detto in merito ad altre variazioni, presenti nelle schede contabili ma non nella proposta di delibera (né, tantomeno, meglio specificati nella delibera G.C. 257 del 30.11.2017), quali cap. 420/2 "Imposte varie a carico dell'Ente" per € 20.000,00, cap. 1932/4 "rimborso somme non dovute" per € 21.454,59 (a fronte di una richiesta prot. 70435 del 11.10.2017 di € 8.000,00 non presa in considerazione – si ripete – nella proposta di delibera), cap. 1668 "Protezione civile – acquisti beni e materiali" per € 10.000,00. Pertanto, il Collegio chiede ulteriori chiarimenti in merito, al fine di meglio circostanziare il proprio parere.

Alle ore 14.50, il Collegio scioglie la seduta. Del che è verbale, redatto, letto e sottoscritto come per legge e trasmesso a mezzo pec del Presidente del Collegio ed *indirizzato a Sindaco, Segretario Generale, Presidente del Consiglio Comunale, Assessore Area Economico Finanziaria, Dirigente del Settore Avvocatura, Dirigente Settore Finanziario e Risorse Umane.*

IL COLLEGIO DEI REVISORI



Prot. 87664/17

COMUNE DI BATTIPAGLIA
(Provincia di Salerno)
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

all. 1

Oggetto: Parere sulla proposta di delibera avente ad oggetto “Art. 194, comma 1, lett. a) TUEL – Riconoscimento legittimità e finanziamento debiti fuori bilancio – Liquidazione spese legali in favore della società Rinascita Immobiliare S.R.L. (già SALID S.p.A.), giusta sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n.1848/08/14, pronunciata il 26.11.2013 e depositata il 29.04.2014”.

I sottoscritti Paola Giardino, Aliperta Adele e Tagliatela Giuseppe, revisori del Comune di Battipaglia nominati con deliberazione di C.C. n. 82 del 26.10.2016,

VISTI

la proposta di delibera avente ad oggetto Art. 194, comma 1, lett. e) TUEL – Riconoscimento legittimità e finanziamento debiti fuori bilancio – Liquidazione spese legali in favore della società Rinascita Immobiliare S.R.L. (già SALID S.p.A.), giusta sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n.1848/08/14, pronunciata il 26.11.2013 e depositata il 29.04.2014”.

- la sentenza n.1848/08/14 del 26.11.2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno Sezione 8;
- il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Tributi ed Attività Produttive;
- il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Settore Economico Finanziario e Partecipate;

CONSTATATO

- che la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno Sezione 8, con sentenza n.1848/08/14 pronunciata in data 26.11.2013 e depositata il 29.04.2014, accoglie i ricorsi presentati dalla società SALID Spa (ora Rinascita Immobiliare s.r.l.) contro il Comune di Battipaglia, con i quali impugnava le ingiunzioni di pagamento per ICI anni 2005, 2006, 2007 e 2008, condannando l’Ente al pagamento delle spese liquidate complessivamente in € 1.000,00;

CONSIDERATO

- che è necessario procedere al riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio per un importo di € 1.000,00;

PRESO ATTO

- che la spesa complessiva di € 1.000,00 trova copertura finanziaria all’intervento 1.01.03.08 – capitolo di PEG 599/5 ad oggetto “Debiti fuori bilancio – Art.194 lettera a) del TUEL” del Bilancio 2017;
- che, formalmente, risultano osservati criteri e procedure ex art.194, c. 4 lett.a) TUEL;
- che il debito da riconoscere non risulta inserito nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale all’esame della Corte dei Conti – Sezione Regionale Campania;

ESPRIMONO

parere favorevole alla proposta di delibera avente ad oggetto “Art.194, comma 1, lett. a) TUEL – Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio: importo complessivo € 1.000,00”.

Il Collegio invita l’Ente a porre in essere tutte le misure e strategie idonee al miglioramento ed efficientamento dell’azione coordinata tra i diversi uffici e, soprattutto, a porre in essere un serio, attento e costante monitoraggio della posizione debitoria e delle passività potenziali, riservandosi di segnalare tali anomalie in sede di relazione semestrale alla Corte dei Conti.

Telese Terme, lì 07.12.2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI
